

MINISTERO DELL'INTERNO

**DIREZIONE GENERALE DELLA PROTEZIONE CIVILE
E DEI SERVIZI ANTINCENDI**

**SERVIZIO TECNICO CENTRALE
Ispettorato insediamenti civili, commerciali, artigianali ed industriali**

(Chiarimento)

PROT. n° P160/4113 sott. 170

Roma, 17 agosto 2001

OGGETTO: Attività 15 e 18 di cui al D.M. 16 febbraio 1982 – Impianti in uso presso aziende agricole.
Assoggettabilità ai controlli dei Vigili del Fuoco. –

Con riferimento alle note indicate a margine, si precisa quanto segue.

Gli impianti fissi di distribuzione carburanti per autotrazione ad uso pubblico o privato, destinati al rifornimento di autoveicoli circolanti su strada, devono osservare le norme tecniche di cui al D.M. 31 luglio 1934 (che prevede, tra l'altro, l'interramento dei serbatoi), e sono soggetti al rilascio delle autorizzazioni di cui al D. Lgs. n. 32/98 oltre che alla vigente disciplina fiscale. Detti impianti sono ricompresi al punto 18 dell'elenco allegato al D.M. 16 febbraio 1982, indipendentemente dalla capacità dei serbatoi.

Per tenere conto delle esigenze specifiche di alcune attività, tra cui le aziende agricole, il D.M. 19 marzo 1990 ha previsto la possibilità di utilizzare contenitori – distributori mobili, di tipo approvato dal Ministero dell'Interno, esclusivamente per carburanti di categoria C e con capacità non superiore a 9000 litri; tali installazioni non sono soggette al rilascio del certificato di prevenzione incendi.

Infine i depositi di oli minerali ad uso agricolo sono soggetti al rilascio del certificato di prevenzione incendi qualora di capacità superiore a 25 m³, configurandosi come attività individuata al punto 15 dell'elenco allegato al D.M. 16 febbraio 1982 e successive modifiche ed integrazioni.